Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 agosto 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 622.
Interventi in favore dell'economia nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per l'acquisto di materiale didattico e scientifico da destinare agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali.

La somma di lire 12 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO II
BONIFICA, MIGLIORAMENTI FONDIARI
PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA

Art. 2.
(*Miglioramenti fondiari*)

Per la concessione dei sussidi statali previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 18 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-1960.

Art. 3.
(*Miglioramenti fondiari in territori montani*)

Per la concessione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui al l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 4.
(*Piccola proprietà contadina — Opere di miglioramento fondiario*).

Per la concessione dei sussidi fino al 45 per cento della spesa per la esecuzione delle opere di miglioramento ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1950, n. 144, e dell'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 5.
(*Ripristino produttività aziende agricole*)

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi.

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 6.
(*Opere irrigue*).

Per l'esecuzione ed il completamento delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui anche esistenti, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-1960. A detta spesa per lire 2 miliardi si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro verranno determinate le somme da destinare alle opere, rispettivamente, previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Art. 7.
(*Opere irrigue nel comprensorio del Liscia*).

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1956, n. 501, concernente provvidenze per la trasformazione fondiaria agraria del bacino del Liscia, è aumentata di lire 5 miliardi.

La somma di lire 5 miliardi sarà portata in aumento degli stanziamenti stabiliti dall'articolo 3 della citata legge 16 maggio 1956, n. 501, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 8.
(*Nuovo apporto alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina*).

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

La somma di lire 1.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO III
INTERVENTI DIVERSI IN AGRICOLTURA

Art. 9.
(*Ripristino di opere pubbliche nel territorio del Delta Padano*).

Per la esecuzione nel territorio del Delta Padano, a totale carico dello Stato, dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, danneggiate da eccezionali calamità naturali verificatesi successivamente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1958, n. 637, nonchè per l'attuazione nello stesso territorio di opere di prevenzione dei danni da mareggiate e da alluvioni e

per la sistemazione dei grandi collettori di bonifica, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6 miliardi.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 10.

(*Manutenzione opere di bonifica*).

E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per provvedere a lavori di manutenzione di opere di bonifica nonchè di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

La somma di lire 2.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 11.

(*Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche*).

Le provvidenze disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1957, n. 595, nonchè quelle disposte dall'articolo 2, 1° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310, sono estese a favore delle aziende agricole delle provincie di Padova, Rovigo, Ferrara, Udine, Ascoli Piceno e Teramo, danneggiate dalle inondazioni ed allagamenti verificatisi durante il 1958 e nella primavera ed estate del 1959.

E' altresì, esteso a favore delle stesse aziende il beneficio previsto dall'articolo 7 della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, con riferimento alle rate di mutuo scadenti nell'anno 1959 e sino al 31 dicembre 1960.

Le autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 24, 1° e 2° comma, della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, nonchè dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, numero 310, sono aumentate complessivamente di lire 750 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste, sarà provveduto al riparto della detta somma di lire 750 milioni tra gli interventi previsti dal 1° comma del presente articolo.

Art. 12.

Le provvidenze creditizie recate dal titolo III della legge 25 luglio 1957, n. 595, sono estese a favore delle piccole aziende agricole, danneggiate da avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente alla primavera del 1958 e sino al giugno 1959.

A tale fine, l'autorizzazione di spesa di cui al 4° comma dell'articolo 24 della legge medesima, aumentata a complessive lire 2.500 milioni a termine dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1958, n. 637, è ulteriormente aumentata di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60. A detta spesa per lire 200 milioni si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art 13.

Per l'applicazione dei precedenti articoli 11 e 12 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1957, n. 595, e dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 310.

CAPO IV

POTENZIAMENTO RETE STRADALE — SISTEMAZIONE CORSI D'ACQUA — OPERE MARITTIME, EDILIZIA POPOLARE

Art. 14.

(*Sistemazione generale di strade classificate o da classificare nella rete delle strade statali*).

In dipendenza dei fabbisogni dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali riguardanti la sistemazione di strade statali anche in relazione alle esigenze derivanti dall'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è autorizzato un concorso straordinario di lire 20 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

Art. 15.

(*Contributo alle Amministrazioni provinciali per la classificazione nella rete provinciale di strade comunali*).

Per la concessione alle Amministrazioni provinciali del contributo di cui all'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo medesimo è elevata da 180 miliardi a 200 miliardi.

La maggiore somma di lire 20 miliardi sarà portata in aumento allo stanziamento previsto dalla citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 16.

(*Esecuzione opere di sistemazione di fiumi e torrenti*).

Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, l'autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi recata dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, è elevata a lire 140 miliardi.

La maggiore somma di lire 20 miliardi è portata in aumento dello stanziamento previsto dalla cennata legge 9 agosto 1954, n. 638, per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 17

(*Opere marittime*).

Per il completamento e la nuova esecuzione di opere marittime è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 18.

(*Edilizia popolare*).

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione a favore degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, del concorso statale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di case popolari.

Gli enti anzidetti sono autorizzati a contrarre mutui per la parte di spesa non coperta dal contributo statale.

La somma di lire 10 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 19.

(*Fondo incremento edilizio*).

E' assegnata la somma di lire 3 miliardi al « Fondo per l'incremento edilizio » costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e sarà versata sul conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al « Fondo per l'incremento edilizio ».

CAPO V.

INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 20.

(*Sistemazione arginatura ed opere difesa a mare del Delta Padano*).

Per l'esecuzione delle opere di rialzo e di rafforzamento delle arginature del fiume Po nel suo Delta e dei lavori connessi, ivi comprese quelle di protezione a mare delle bocche fluviali, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 21.

(*Riparazione strade statali in Sicilia*).

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere in Sicilia al ripristino ed al consolidamento delle opere a presidio della rete di strade statali nonchè al nuovo impianto delle opere stesse.

La somma di lire 2 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 22.

(*Riparazione strade statali*).

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1 miliardo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere ai necessari ulteriori lavori di riparazione dei danni recati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi dall'agosto 1958 al maggio 1959.

La somma di lire 1 miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO VI.

CASSA DEL MEZZOGIORNO

Art. 23.

(*Cassa per il Mezzogiorno*).

La dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi.

La maggiore somma di lire 29 miliardi è assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, come segue:

a) lire 7 miliardi al potenziamento dei programmi inerenti alla sistemazione idraulico forestale dei bacini montani nonchè ad opere pubbliche di bonifica nei comprensori di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento delle opere già iniziate;

b) lire 5 miliardi per l'attuazione e la esecuzione di opere irrigue in Sardegna;

c) lire 12 miliardi per interventi nel settore turistico e nella viabilità turistica;

d) lire 5 miliardi per gli interventi a favore dell'istruzione professionale previsti dal 1° comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

CAPO VII.

AREE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD

Art. 24.

(*Aree depresse Centro-Nord*)

La spesa di lire 408 miliardi prevista dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è elevata a lire 420 miliardi.

Conseguentemente, lo stanziamento previsto dal predetto articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'esercizio finanziario 1959-60 è aumentato di lire 12 miliardi.

CAPO VIII

POTENZIAMENTO TRASPORTI FERROVIARI

Art. 25

(*Raddoppio linea Battipaglia Reggio Calabria e Ancona Pescara*)

E' autorizzata la concessione a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di una sovvenzione straordinaria di lire 24 miliardi, di cui lire 20 miliardi per le opere di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria e lire 4 miliardi per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Pescara.

La somma di lire 24 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO IX.

POTENZIAMENTO TRASPORTI IN CONCESSIONE

Art. 26.

(*Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di trasporti in concessione*)

Per la concessione di ulteriori contributi in applicazione degli articoli 3 e 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, il Ministero dei trasporti è autorizzato a sostenere, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 17 della legge medesima, la maggiore spesa di lire 6 miliardi per contributi in capitale.

La somma di lire 6 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 27.

(*Potenziamento della ferrovia Trento-Malè*).

Il limite massimo della spesa a carico dello Stato per la trasformazione e per il potenziamento della ferrovia Trento-Malè, già stabilito in lire 3.954.600.000 dalla legge 23 luglio 1957, n. 666, è elevato a lire 6.295 milioni.

A tale scopo è autorizzata la maggiore spesa di lire 2.340.400.000.

Art 28.

Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente articolo 27 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge.

Detto contributo sarà destinato:

a) per lire 500.000.000 all'acquisto e all'espropriazione degli immobili occupati;

b) per lire 655.000.000 alla copertura, dedotta l'alea del 10 per cento a carico della concessionaria, dell'aumento verificatosi nei costi dei materiali, dei trasporti e della manodopera, rispetto ai corrispondenti costi riconosciuti ammissibili per il mese di dicembre 1951 in sede di redazione delle perizie originarie.

Art. 29.

La liquidazione finale della revisione dei prezzi sarà fatta in base ai criteri che i due Ministri anzidetti riterranno di adottare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 30.

La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'articolo 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, potrà essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per cento al 5 per cento, e potrà essere svincolata dopo il collaudo definitivo cui i singoli tronchi della nuova linea dovranno essere sottoposti alla distanza di almeno un anno dalla loro apertura provvisoria all'esercizio.

Art 31.

La maggiore spesa di lire 2.340.400.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art 32.

(*Completamento ferrovia Bari-Barletta*).

Per l'attuazione del piano di completamento della ferrovia Bari-Barletta secondo i progetti di varianti di tracciato e di acquisto di materiale rotabile approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voti 29 ottobre 1956, n. 2050, e 2 maggio 1958, n. 862, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati ad assumere ulteriori impegni sino all'importo di lire 2.600 milioni.

Art. 33.

Per l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della sede stradale, alla elettrificazione e agli impianti fissi, le somme effettivamente corrisposte alla società concessionaria avranno valore di semplice anticipazione essendo fatta riserva, sulla base dei piani finanziari da istituirsi a norma dell'articolo 8 dell'atto 24 novembre 1947 e dell'articolo 8 dell'atto 2 aprile 1954, di determinare se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento e di interessi delle somme medesime e versate all'Erario.

Resta acquisito alla proprietà dello Stato e lasciato in uso gratuito alla società concessionaria sino al termine della sua concessione il materiale rotabile acquistato con le somme erogate in esecuzione al successivo articolo 34.

Art. 34.

I corrispettivi verranno determinati con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori.

I pagamenti, salva revisione dei prezzi, verranno effettuati con decreti del Ministro per i trasporti per importi di lavori e di costruzione del materiale rotabile non inferiori a 30 milioni e con le modalità previste dall'articolo 5 dell'atto 24 novembre 1947 e dall'articolo 3 dell'atto 2 aprile 1954.

Art. 35.

La somma di lire 2.600 milioni occorrente per l'esecuzione delle opere e forniture di materiale, ivi comprese le maggiorazioni per l'aggiornamento dei prezzi alla data di inizio dei lavori e per l'eventuale revisione, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dell'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 36.

(*Potenziamento ferrovia Circumflegrea*).

I Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a far luogo alla concessione del completamento e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana nonchè della costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Circumflegrea.

La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti, la società incorrerà nella decadenza dalla concessione così della ferrovia Circumflegrea come della ferrovia Cumana. Analogamente la eventuale decadenza della società dalla concessione della ferrovia Cumana importerà la decadenza della concessione della ferrovia Circumflegrea.

Art. 37.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Ministri per i trasporti e

per il tesoro sono autorizzati a corrispondere alla società un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni.

E' data facoltà ai Ministri predetti di autorizzare l'esecuzione di dette opere anche in pendenza della convenzione di cui all'articolo 36.

I pagamenti potranno essere effettuati per importi di lavori non inferiori a lire 50 milioni, e con tratte nuta di un ventesimo a garanzia del collaudo

Art. 38

Sulla base del piano finanziario da istituire in sede di concessione, sarà determinato se una parte dei prodotti possa essere destinata al servizio di ammortamento ed interessi delle somme effettivamente erogate dallo Stato per la costruzione della ferrovia e versata al l'Erario.

Nel caso, invece, che le risultanze del piano finanziario portassero a riconoscere la necessità di accordare una sovvenzione, sarà provveduto secondo la norma dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 39.

La spesa di lire 2.061 milioni occorrente per la esecuzione delle opere di cui alle presenti disposizioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959 60.

Art. 40.

(Completamento tronco Santa Maria Capua Vetere Piedimonte d'Alife).

Per i maggiori costi verificatisi nel corso dei lavori di ricostruzione del tronco Santa Maria Capua Vetere (ferrovie dello Stato)-Piedimonte d'Alife della ferrovia Alifana è autorizzata, in applicazione dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1949, n 410, la spesa di lire 588 milioni.

Per il completamento della ricostruzione (opere di consolidamento, varianti richieste dall'A.N.A S., impianti di segnalamento ed opere del secondo gruppo) del predetto tronco è autorizzata la spesa di lire 402 milioni.

La complessiva somma di lire 990 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959 60

Art 41.

(Completamento ferrovia Alcantara Randazzo).

Per il completamento della ferrovia Alcantara Randazzo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 108.600.000

La somma di lire 108.600.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959 60.

Art. 42.

(Potenziamento ferrovia Umbertide San Sepolcro).

Per il completamento delle opere inerenti alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni.

La somma di lire 150 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1959 60.

Capo X

CONTRIBUTO DI RINNOVAMENTO NAVIGLIO MARINA MERCANTILE

Art. 43.

Ai proprietari di navi mercantili a scafo metallico da carico secco e liquido iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1945, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità sono concessi i benefici nella misura, condizione e modalità di cui alle presenti disposizioni.

Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio a scafo metallico per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 75 per cento di quello da demolire.

La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio insindacabile del Ministro per la marina mercantile.

Art. 44.

Nel periodo di due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni è concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 43, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dal l'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni

Il contributo. comunque, non può riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire.

In ogni caso la misura del contributo non può superare l'importo di L. 25 000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa

Art. 45.

Salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 43 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.

Art. 46.

Coloro che intendano demolire il naviglio di cui al l'articolo 43 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 44, domanda, corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo ed il tonnellaggio, delle navi da demolire e di quelle da costruire; i dati necessari per la determinazione del contributo relativo ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire a norma del medesimo articolo 44; il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori delle navi di nuova costruzione.

Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma del comma precedente.

L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 53 previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 43.

Art. 47.

Qualora i singoli proprietari con le navi da demolire non raggiungano un tonnellaggio sufficiente per la costruzione di nuovo naviglio avente i requisiti di cui all'articolo 43, possono raggrupparsi con altri proprietari, assumendo la forma della comproprietà prevista dall'articolo 258 e seguenti del Codice della navigazione o costituendo una delle società previste dal Codice civile, con conferimento della caratura delle navi da demolire.

Gli atti e formalità relativi alla costituzione dei raggruppamenti e delle società ed al conferimento della caratura delle navi, ai fini del comma precedente, sono esenti da ogni tributo.

Art. 48.

Per i termini di inizio e compimento dei lavori di costruzione valgono le norme recate dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16, della legge 17 luglio 1954, n. 522.

I termini previsti dalla predetta norma possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile agli interessati.

Art. 49.

Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Sono ammessi alla importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 43.

Art. 50.

Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale.

Sono comunque esclusi dai benefici:

1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

2) le navi destinate alla navigazione lagunare-marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;

3) le navi costruite per conto di amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti:

4) i rimorchiatori ed i galleggianti.

Art. 51.

Il pagamento del contributo di cui all'articolo 44 delle presenti disposizioni viene effettuato secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione dell'unità in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unità in costruzione.

I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione.

Art. 52.

Il contributo per la costruzione del nuovo naviglio non può superare l'ammontare massimo indicato nel provedimento di ammissione di cui all'articolo 46.

Qualora l'ammontare del contributo risulti, a costruzione ultimata, inferiore ai nove decimi dell'ammontare massimo calcolato in sede di ammissione ai benefici, l'importo definitivamente dovuto è determinato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare accertato ed i nove decimi del massimo calcolato.

Art. 53.

Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

Art. 54.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalità per l'ammissione e la liquidazione dei benefici previsti dalle presenti disposizioni.

CAPO XI.

CREDITO ALBERGHIERO ED OPERE TURISTICHE

Art. 55.

(*Credito alberghiero*).

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, è incrementato della somma di lire 4 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 56.

(*Contributo per opere ed impianti turistici*).

Per la esecuzione di lavori concernenti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico è assegnato un fondo di lire un miliardo per la concessione, in unica soluzione, di contributi una volta tanto.

Tali contributi possono essere concessi, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 691, fino al 25 per cento della spesa riconosciuta dalla Commissione stessa, sulla base delle

contabilità dei lavori presentate dai richiedenti, e salva la proporzionale riduzione dei contributi, qualora, in sede di verificazione finale dei lavori, sia accertata una spesa inferiore a quella riconosciuta dalla Commissione.

I contributi potranno essere corrisposti soltanto per la esecuzione di quelle opere ed impianti che saranno ultimati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La somma di lire un miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO XII.
PROVVEDIMENTI PER L'ARTIGIANATO

Art. 57.
(Fondo contributo interessi - Artigiancassa).

E' autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l'aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La somma di lire 2.100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO XIII.
RIPRISTINO REDDITIVITA' AZIENDE INDUSTRIALI COMMERCIALI ED ARTIGIANE

Art. 58.
(Provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in conseguenza di pubbliche calamità).

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 5.550.000.000 a lire 6.050.000.000.

Il limite di spesa di lire 2.600.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge 24 giugno 1958, n. 637, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 è elevato a lire 2.700.000.000.

CAPO XIV.
POTENZIAMENTO AZIENDE TERMALI

Art. 59.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da conferire al Fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

La somma di lire un miliardo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO XV.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA UFFICI GIUDIZIARI - EDILIZIA

Art. 60.
(Istituti di prevenzione e pena).

Per la costruzione, il completamento e lo adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 12 miliardi.

La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio finanziario 1959-60.

Il programma dei lavori da attuare in applicazione del presente articolo, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 61.
(Edifici giudiziari).

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la concessione di contributi straordinari, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti, per la costruzione, l'adattamento ed il completamento di edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari.

La misura dei contributi sarà stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quelli per il tesoro e l'interno.

Detti contributi non sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, e dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui occorrenti per la parte non coperta dal contributo di cui ai primi due commi.

La somma di lire 3 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60.

CAPO XVI.
INTERVENTI DIVERSI

Art. 62.
(Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova).

Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1956, numero 840, è aumentata da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi.

La maggiore somma di lire 3 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 63.
(Lavori di completamento dell'aeroporto di Fiumicino).

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 28 aprile 1959, n. 284, concernente la prosecuzione e il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino), è elevata da lire 4.150 milioni a lire 8.150 milioni.

La maggiore somma di lire 4.000 milioni sarà portata in aumento dello stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1959 60.

Art. 64.

(*Esecuzione e completamento di opere pubbliche in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908*).

Per le ulteriori necessità relative al completamento delle opere pubbliche, previste dal testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 25 gennaio 1925, n. 86, e dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l esercizio finanziario 1959 60.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65.

All'onere di lire 286.200.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

per lire 2.000.000.000 con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959 60 e per lire 200.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 612 dello stesso stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

per lire 284.000.000.000 con prelievi dal fondo speciale di tesoreria costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 30 giugno 1959, n. 421.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa nonchè ai bilanci delle aziende autonome.

Art. 66.

Le disposizioni della presente legge relative a provvedimenti che interessano l'agricoltura, il turismo e l'artigianato, sono applicabili anche a favore delle Regioni a Statuto speciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TUPINI — BO — PASTORE — BETTIOL — PELLA — GONELLA — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — TOGNI — RUMOR — ANGELINI — SPATARO — COLOMBO — ZACCAGNINI — DEL BO — JERVOLINO — FERRARI AGGRADI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 623.

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni, ed a quindici anni nei territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dei progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° agosto 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 9 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati, al massimo per un biennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non potranno superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio — su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e *b*) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Art 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro per l'industria e il commercio, presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale o da un ispettore generale designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

d) dal direttore generale del tesoro o da un ispettore generale del tesoro designati dal Ministro per il tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro per il commercio con l'estero e da un rappresentante designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro Presidente del Comitato stesso;

g) da sei esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro per l'industria e il commercio di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Con decreti del Ministro per l'industria e il commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria e il commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Art 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo nel formulare le proposte per la concessione dei contributi s'ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge con particolare riguardo alle piccole imprese e favorirà:

a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non meno del 40 per cento del totale dei contributi;

b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione.

e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;

f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Art 7.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

Art 8.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che si applica nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, qualunque sia la scadenza.

Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge

25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Art. 9.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969 70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 10.

Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

All'onere derivante dalla riduzione del tasso di interesse di cui al comma che precede, calcolato in lire 2.100 milioni si provvede con la corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto legge 30 giugno 1959, n 421, destinata ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 11.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dello Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742;

b) di 4 500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1,140 milioni e 860 milioni.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E I MER), presso l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I S.) ai sensi del l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente e proporzionalmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

Art. 12.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Mediocredito centrale.

All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

« Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Art 13

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 11 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

I Consigli di amministrazione degli istituti a medio termine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 11 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art 14.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Art. 15.

Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, numero 1457.

Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore ».

Art. 17.

A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, n. 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, numero 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta da presentarsi al Ministero del tesoro dall'Istituto finanziatore e recante l'elenco dei contributi che vengono a maturare nel corso del successivo semestre.

Art. 18.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera *c*), lettera *d*), lettera *e*), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Art. 19.

Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concesione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 20.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonchè a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

Art. 21.

E' data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore dalla presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 22.

In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21.

Art. 23.

Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate in appositi capitoli del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista degli articoli 11 e 15 della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI — GONELLA — TAVIANI — TOGNI — ZACCAGNINI — JERVOLINO — DEL BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1959, n. 624.

Classificazione del territorio del bacino montano dell'Alto Basento, in provincia di Potenza e Matera, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 16 ottobre 1957 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino montano dell'Alto Basento in provincia di Potenza e Matera, esteso per ha. 91.903, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5, Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4958 in data 15 dicembre 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106686 in data 14 febbraio 1959 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del bacino montano dell'Alto Basento, in provincia di Potenza e Matera, esteso per ha 91.903 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Gallitello, Fossa Cupa e Camastra.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1959

GRONCHI

RUMOR — TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1959, n. 625.

Soppressione della Legazione in Colombo (Ceylon) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Colombo (Ceylon) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Colombo (Ceylon) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Colombo (Ceylon) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato e il Sultanato delle Isole Maldive.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1959, n. 626.

Soppressione della Legazione in Accra (Ghana) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Accra (Ghana) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E istituita in Accra (Ghana) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Accra (Ghana) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 32 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 627.

Mutamento della denominazione del comune di Calalzo, in provincia di Belluno, in quella di « Calalzo di Cadore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Calalzo (Belluno) in data 18 settembre 1958, n. 16, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Calalzo di Cadore »;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 17 gennaio 1959, n. 13/238, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla richiesta in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Calalzo, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Calalzo di Cadore ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 628.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ad acquistare, per la costruzione di una Sala di contrattazione delle merci, un terreno edificatorio e alcune parti di fabbricato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 388, del 22 dicembre 1958, e la deliberazione n. 34, del 5 febbraio 1959, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ha stabilito di acquistare un'area edificatoria, nonchè alcune parti del fabbricato denominato « Palazzo Orelli » sito in Novara, per la costruzione di una Sala di contrattazione delle merci;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è autorizzata ad acquistare, per la costruzione di una Sala di contrattazione delle merci, un terreno edificatorio, nonchè alcune parti del fabbricato denominato « Palazzo Orelli » sito in Novara, di proprietà dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, e del Consorzio agrario provinciale di Novara, alle con-

dizioni previste nelle deliberazioni n. 388, del 22 dicembre 1958, e n. 34 del 5 febbraio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1959, n. 629.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ad acquistare, per l'ampliamento della propria sede, alcuni immobili siti in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 16, del 21 aprile 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro ha stabilito di acquistare due appartamenti per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad acquistare, per l'ampliamento della propria sede, due appartamenti siti al 2° ed al 3° piano dell'immobile ubicato in corso Mazzini di Catanzaro, di proprietà del sig. Francesco Colacino, alle condizioni previste nella deliberazione n. 16, del 21 aprile 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 630.

Erezione in ente morale dell'« Opera Nazionale di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco », con sede in Roma, ed autorizzazione all'Opera ad accettare una donazione di beni mobili ed immobili.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera Nazionale di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'Opera stessa, inoltre, viene autorizzata ad accettare la donazione di beni mobili ed immobili disposta in suo favore dalla Cassa sovvenzioni antincendi con le deliberazioni numeri 28 e 43 del 10 febbraio 1959.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1959.

Nomina dei componenti il Consiglio direttivo del Centro sperimentale per la cinematografia, per il biennio 1959-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 419, concernente la istituzione del « Centro sperimentale per la cinematografia »;

Visto il nuovo statuto del Centro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1955, numero 516;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1957, concernente la nomina dei componenti il Consiglio direttivo del Centro per il biennio: 1° luglio 1957 30 giugno 1959, ai sensi dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio direttivo del Centro suindicato per il biennio 1° luglio 1959 30 giugno 1961;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio direttivo del « Centro sperimentale per la cinematografia », per il biennio 1° luglio 1959-30 giugno 1961:

Lacalamita prof. Michele, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, con le funzioni di presidente;

Scicluna dott. Annibale, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo;

Lecce dott. Giorgio, rappresentante del Ministero del tesoro;

Riccio dott. Attilio, rappresentante dei produttori di film;

Blasetti dott. Alessandro, regista, esperto in materia cinematografica.

Roma, addì 16 luglio 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Nomina di un componente il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1958, n. 1308, relativo al riconoscimento giuridico ed alla approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), con sede in Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un componente il Collegio dei revisori dei conti per il predetto Istituto, ai sensi dell'art. 15 del citato statuto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il consigliere di 1ª classe dott. Manlio D'Aprile è nominato revisore dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) con sede in Roma, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Trattura della seta della filanda di Albino », con sede in Albino (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1959, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Trattura della sede della filanda di Albino », con sede in Albino (Bergamo), costituita con atto del notaio dottor Giovanni Nosari, il 5 agosto 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Guido Crippa.

(4628)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1959, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Rocca commissario governativo della Società cooperativa « Lacinia », con sede in Spadola (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 30 novembre 1959.

(4639)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 19 febbraio 1959, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1953 alle vincitrici del concorso bandito con decreto in data 1° giugno 1954, n. 17297;

Vista la graduatoria approvata con decreto pari numero e data del precedente;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica del comune di Miasino;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Garoppo Marinella è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Miasino.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Miasino.

Novara, addì 7 agosto 1959

Il prefetto: SORIANO

(4663)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 12301 del 24 aprile 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 36816 del 3 dicembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 12302 del 24 aprile 1959, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito delle rinuncie dei dottori Falsetti Umberto e Lauro Guglielmo si è resa vacante la condotta unica di Gagliole;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Saturni Franco è dichiarato vincitore della condotta unica di Gagliole in sostituzione dei dottori Falsetti Umberto e Lauro Guglielmo, rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 30 luglio 1959

p. *Il prefetto*: DEGLI UBERTI

(4524)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato